

**Comune di Monchio delle Corti**

**Ampliamento ed adeguamento normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e.i. della  
"Casa residenza per anziani Val Cedra" con istituzione di n°3 posti letto territoriali  
e realizzazione di nuovo centro assistenza alla persona - I° stralcio**

**Schema di Contratto**

**Schema di Contratto per l'appalto di lavori di Ampliamento ed adeguamento  
normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e.i. della "Casa residenza per anziani Val  
Cedra" con istituzione di n°3 posti letto territoriali e realizzazione di nuovo centro  
assistenza alla persona – I° stralcio**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ..... del mese di ....., presso il mio studio  
in .....

**AVANTI A ME**

Dott. ....;

**SONO COMPARI**

Da una parte:

- \_\_\_\_\_ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,  
per conto e nell'interesse del Comune di Monchio delle Corti, Codice fiscale e P.iva  
00341170348, che rappresenta nella sua qualità di responsabile \_\_\_\_\_ in  
virtù del provvedimento del sindaco n. \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto  
denominato semplicemente "Comune di Monchio".

Dall'altra parte:

- b) Il Sig....., che rappresenta  
la Ditta ..... con sede in ..... via ..... n.  
.....,partita IVA e codice fiscale ....., in prosieguo nel  
presente contratto denominato anche "Aggiudicatario" o "Appaltatore"

oppure

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con scrittura privata  
autenticata/atto pubblico a Ministero del Dott.....Notaio in....., in  
data,.....rep.n....., registrato il.....al n....., che in  
originale (oppure in copia dichiarata conforme dallo stesso Notaio in data.....)  
si allega al presente atto sotto la lettera "....." per costituirne parte integrante e  
sostanziale.

Il suddetto Raggruppamento temporaneo di imprese, in prosieguo nel presente

contratto denominato "Aggiudicatario" è costituito fra le seguenti Ditte/Società/Imprese;

- ..... con sede in ..... via ..... n. ....,partita IVA e codice fiscale ....., in prosieguo nel presente contratto denominato Aggiudicatario

I suddetti Signori, della cui identità personale e poteri io ..... sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

**PREMETTONO CHE**

**a)** Il Comune di Monchio delle Corti (di seguito anche "Comune di Monchio" o "Stazione Appaltante"), in esecuzione della determina n. 8/316 del 29.12.2016 della Stazione Unica Appaltante / C.U.C. Calestano – Corniglio – Monchio delle Corti ha indetto un bando di gara avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto di lavori di Ampliamento ed adeguamento normativo alla DGR 564/2000 e s.m.e.i. della "Casa residenza per anziani Val Cedra" con istituzione di n°3 posti letto territoriali e realizzazione di nuovo centro assistenza alla persona. I° stralcio.

**b)** Il Comune di Monchio ha deciso di bandire la gara di cui al punto che precede mediante lo strumento di cui all'articolo dell'art 36, comma 2 lett. c) e dell'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, (di seguito, per brevità, Codice);

**c)** con bando pubblicato sul sito della stazione appaltante in data 31.12.2016, è stata indetta la gara per l'affidamento dell'appalto (di seguito, per brevità anche "Appalto") per un importo complessivo presunto pari ad € 424.135,34, di cui 17.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);

**d)** all'esito dell'espletamento di tutte le formalità richieste dal Codice per l'affidamento dell'Appalto, la Stazione Appaltante ha proceduto alla aggiudicazione dell'Appalto di lavori di cui trattasi a favore della ditta ..... con sede in .....via ..... n. .... per il periodo contrattuale decorrente dal \_\_\_\_\_ per aver offerto la seguente offerta:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

e) il contratto in oggetto è affidato alla suddetta ditta per un corrispettivo presunto

di Euro ..... così quantificato:

**per le Attività di Lavori:**

- € ..... (euro ...../00) oltre ad IVA, comprensivi di oneri di sicurezza;

**Tutto ciò premesso**

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati, nonché l'offerta qualitativa e quantitativa presentate in sede di gara dall'aggiudicatario, costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto.

2. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli elaborati costituenti il Progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Monchio n. 122/239 del 29.12.2016.

Nel caso in cui si verificassero incongruenze tra le norme dei suddetti documenti o tra le norme di questi e le disposizioni del bando/disciplinare di gara e/o del presente contratto, l'Appaltatore accetta sin da ora la competenza esclusiva della Stazione Appaltante nella definizione unilaterale della disciplina applicabile.

**Articolo 2 - NORME APPLICABILI**

Il presente contratto è sottoposto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, in particolare del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora vigente, nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n.81/08).

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.

La sottoscrizione del Contratto e del Capitolato Speciale D'Appalto, ad esso materialmente allegato da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della incondizionata accettazione delle stesse.

### **Articolo 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Monchio concede in appalto a ..... con sede in ..... via ..... n. .., che accetta, l'esecuzione dei lavori di ampliamento ed adeguamento della " Casa residenza per anziani Val Cedra", alle condizioni del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, del progetto esecutivo, delle prescrizioni tecniche, degli elenchi prezzi, del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza nonché dell'offerta qualitativa e dell'offerta economica dell'Appaltatore, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Tutte le attività oggetto del presente contratto sono meglio definite nel capitolato speciale d'appalto all'art. 1.

### **Articolo 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI RINNOVO**

Il presente contratto ha durata di 190 giorni a far data dal \_\_\_\_\_

### **Articolo 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo complessivo sarà pari a Euro ..... (euro ..... /..... ) IVA esclusa, fatti salvi gli importi per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che sono calcolati secondo le misure di legge in € 17.000,00 (euro diciassettemila/00).

### **Articolo 6 – CONDIZIONI, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

I corrispettivi dei lavori saranno erogati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29 del Capitolato speciale d'appalto, comprensivi dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 2, e comunque al raggiungano un importo non inferiore a Euro **75.000,00** (Euro settantacinquemila / 00). L'importo delle ritenute di garanzia sarà liquidato ai sensi del successivo art. 27. L'ultimo stato di avanzamento sarà liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati una quota corrispondente alla **rata di saldo** stabilita in un importo pari al 5% dell'importo di contratto compreso gli importi di eventuali varianti. All'atto dell'emissione degli stati di avanzamento si terrà conto dell'importo della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al netto delle ritenute a garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0.5 % non sia mai inferiore al valore della rata di saldo. L'importo della rata di saldo sarà liquidato ai sensi del successivo art. 27 del Capitolato speciale d'appalto.

Le parti concordano che il pagamento sarà effettuato tramite Bonifico Bancario presso il Conto Corrente ..... codice IBAN ..... intestato a ....., entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del documento contabile da parte del Comune di Monchio

#### **Articolo 7 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI**

In riferimento alle modalità di esecuzione dei lavori, si rimanda al capitolato speciale d'appalto e ai Disciplinari descrittivi e prestazionali degli elementi tecnici posti a base di gara nonché all'offerta qualitativa e quantitativa formulata dall'aggiudicatario in sede di gara, allegati materialmente al presente contratto quali parti integranti e sostanziali.

#### **Articolo 9 - REVISIONE PREZZI E PREZZO CHIUSO**

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi.

#### **Articolo 10 - NUOVI PREZZI, PREZZI AGGIUNTIVI**

Quando i lavori rientranti nel contratto e regolarmente ordinati dal Comune di Monchio comportino la necessaria esecuzione di categorie di attività e l'impiego di materiali non previsti nell'elenco prezzi proprio dei lavori o nei suoi allegati, si provvede a stabilire i nuovi prezzi:

- a) deducendoli, ove si possa, da quelli di lavori consimili;
- b) in caso diverso, ricavandoli da nuove analisi, facendo riferimento ai costi dedotti da altri elenchi prezzi ufficiali vigenti alla data di stima.

I nuovi prezzi così stabiliti devono essere approvati dal Comune di Monchio.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi, il Comune di Monchio ha sempre il diritto di ingiungergli l'esecuzione dei lavori e la somministrazione dei materiali sulla base dei detti prezzi, che saranno intanto ammessi nella contabilità, ma l'Appaltatore può, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ingiunzione, chiedere che si proceda alla risoluzione della controversia, in conformità ai patti contrattuali. Trascorso il detto termine senza che l'Appaltatore abbia presentato reclamo, i prezzi si intendono da lui definitivamente accettati.

#### **Articolo 11 - CAUZIONI E GARANZIE**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore con la stipula del contratto, l'Appaltatore medesimo presta a favore del Comune di Monchio una cauzione definitiva pari al .....% (.....) dell'importo contrattuale. Essa viene richiamata nei contratti d'appalto.

Le cauzioni definitive possono essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli istituti di credito e dalle imprese di assicurazione autorizzate dal D.P.R. 22/5/1956, n. 635 e dal D.p.R. 13.2.1959, n. 449 con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e subordinate alla proroga, da ottenersi ad iniziativa e spese dell'Appaltatore, del termine di validità della polizza stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che venga a ritardare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore che dovrà dare dimostrazione al Comune di Monchio dell'avvenuta proroga.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune di Monchio ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto a causa e per fatto dell'Appaltatore. Il Comune di Monchio ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Nella fidejussione/polizza definitiva dovrà essere altresì indicato il formale impegno per il fidejussore di pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di Monchio senza nessun obbligo per la stessa di fornire spiegazioni o di altri adempimenti né tanto meno di procedure legali o giudiziarie. L'incameramento della garanzia potrà quindi avvenire con atto unilaterale da parte del Comune di Monchio senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

In ogni caso la cauzione definitiva deve essere valida ed operativa per tutta la durata del contratto e resta vincolata fino allo scadere del 365° giorno successivo al termine contrattuale dell'appalto, previa avvenuta riconsegna al Comune di Monchio degli edifici oggetto del presente appalto; la stessa verrà svincolata dal Comune solo dopo l'adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l'avvenuta accettazione e ripresa in consegna degli impianti da parte del Comune di Monchio.

La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Monchio

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a beneficio del Comune di Monchio (ai sensi dell'art.1891 C.C.) che la tenga indenne contro tutti i rischi e danni di esecuzione e



gestione da qualsiasi causa determinati e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni; a tali fini il Comune di Monchio è da intendersi, così come i suoi dipendenti, quale soggetto terzo. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto (senza le prestazioni opzionali) al lordo di I.V.A. e, a titolo esemplificativo, dovrà:

- a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore, compresi i beni del Comune di Monchio, causati da furto e rapina, incendio, fulmini eventi meteorologici, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, di manutenzione, omissioni di verifiche, cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi degli interventi eseguiti, da difetti o non conformità dei prodotti o delle attrezzature usate o installate, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuto per l'obbligazione di risultato che esso assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dovrà essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro \_\_\_\_\_ e con un limite per ogni singolo sinistro non inferiore a \_\_\_\_\_ a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dovranno:

- a) prevedere la copertura dei danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e

danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone del Comune di Monchio occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Comune di Monchio nonché agli Utenti (p.e. quelli all'interno degli edifici) o Cittadini. La polizza dovrà coprire anche eventuali danni diretti ed indiretti causati a Terzi a causa dell'interruzione di attività commerciali, agricole o di servizio conseguente al sinistro cagionato dall'Appaltatore;

- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere la copertura dei danni al committente per interruzione di pubblico servizio;
- d) prevedere la copertura per danni causati da inquinamento accidentale.

I massimali sono da intendersi per ogni sinistro e per ogni anno, per tutta la durata del contratto.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le garanzie di cui al presente punto, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire la prova di cui sopra, attestante che un importo pari alla cifra sopra richiamata è destinato alla copertura dei Contratti.

Le polizze non dovranno prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Il costo della suddetta garanzia è da ritenersi completamente compreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo è di esclusiva imputazione all'Appaltatore.

La durata di tutte le garanzie, siano esse di natura contrattuale come assicurativa, dovranno essere mantenute per tutto il periodo di esecuzione delle prestazioni contrattuali e fino al momento della loro definitiva verifica ed accettazione da parte delle Amministrazioni. Le stesse polizze, da esibire prima della firma dei contratti, devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del Comune di Monchio e sono efficaci senza riserve.

Per le prestazioni progettuali dovrà essere presentata specifica polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016

#### **Articolo 12 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI**

Si precisa fin da ora che, con la consegna del presente appalto, gli edifici saranno affidati all'Appaltatore con le conseguenze dell'art. 2051 del codice civile, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di aree o impianti sui quali siano in corso lavori affidati in appalto dal Comune di Monchio eseguiti da terzi autorizzati.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Qualora il Comune di Monchio dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rimborsare al Comune di Monchio la spesa sostenuta. Dette somme verranno recuperate dal Comune di Monchio sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune di Monchio in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore stesso.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dal Comune di Monchio senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

**Articolo 13 - DOMICILIO, RECAPITO FISSO, RESPONSABILI DELL'APPALTATORE E  
DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI**

Per tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore dovrà comunicare il domicilio della propria sede operativa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Monchio.

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare al Comune di Monchio i nominativi del Responsabile delle Attività e del Direttore Tecnico.

Il Responsabile delle attività ha la piena rappresentanza dell'Appaltatore ed in quanto tale dovrà controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili.

Sia il Responsabile delle Attività che il Direttore Tecnico dovranno inoltre garantire la reperibilità durante il normale orario di lavoro, nonché, in caso di necessità, un recapito telefonico presso cui essere chiamati per ogni evenienza. Sarà a loro carico, ognuno per quanto di competenza, la responsabilità della verifica e dell'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche, di vigilanza e sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La cessazione o la decadenza dell'incarico del Responsabile delle Attività e del Direttore Tecnico, qualunque ne sia la causa, dovrà essere tempestivamente notificata ed accettata dal Comune di Monchio.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Monchio ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli

organismi tecnici e amministrativi; nonché agli adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/91.

Per parte sua, il Comune di Monchio nominerà un proprio Direttore dei lavori quale corrispondente del Responsabile delle Attività dell'Appaltatore al quale saranno delegati i seguenti compiti e responsabilità:

- Controllo delle attività erogate dall'Appaltatore e sopralluoghi in cantiere;
- Emissione degli ordini di servizio ritenuti necessari per il buon andamento della gestione;
- Contabilizzazione dei lavori
- Controllo della documentazione prodotta (programmi, disegni, computi, certificazione, ecc.;;) dall'Appaltatore;

#### **Articolo 14 - RISERVATEZZA**

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore saranno di proprietà del Comune di Monchio.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse stata resa nota direttamente o indirettamente dal Comune di Monchio o che derivasse dall'esecuzione dei lavori.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Comune di Monchio.

Quanto sopra non si applica a informazioni che, prima di essere state ottenute dal Comune di Monchio, fossero già in possesso dell'Appaltatore, o ad informazioni a questi trasmesse da un terzo il quale non impegni o abbia impegnato l'Appaltatore a considerarle riservate, a meno che il terzo non le abbia ricevute direttamente o indirettamente dal Comune di Monchio stesso.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Comune di Monchio, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

**Articolo 15 - INADEMPIENZE- CONTESTAZIONI-PENALI - RIDUZIONI DI  
CORRISPETTIVO**

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto nonché dei lavori aggiuntivi offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, qualora il Comune di Monchio constati insufficienze e comunque carenze aventi evidenza oggettiva, potrà contestare le violazioni attraverso comunicazione scritta, che equivarrà a una contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un termine per l'effettuazione delle previste azioni correttive.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l'Appaltatore potrà presentare per iscritto al Comune di Monchio le proprie deduzioni difensive, eventualmente richiedendo di essere dalla stessa ascoltato. La scadenza di tale termine senza che l'Appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all'accettazione definitiva della contestazione avanzata da Comune di Monchio. La contestazione può essere maggiormente illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi dalla presentazione delle deduzioni difensive.

Nel caso in cui il Comune di Monchio respinga le argomentazioni difensive presentate dall'Appaltatore ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, l'Appaltatore sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dal Comune di Monchio nei termini impartiti dallo stesso.

Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto il Comune di Monchio provvederà all'esecuzione di lavori "in danno", addebitandone le spese all'Appaltatore.

Con il provvedimento definitivo, a seguito delle difese presentate dall'Appaltatore ovvero a seguito dell'inutile decorso del termine per la presentazione di queste ultime, il Comune di Monchio potrà irrogare le sanzioni che verranno di seguito elencate.

Tali sanzioni, salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitate ai dipendenti.

Nel caso in cui gli inadempimenti siano gravi e rilevanti o dove sussista la certezza o probabilità della sua persistenza, il Comune di Monchio potrà riservarsi la facoltà di

risolvere il rapporto o di revocarlo in base ai poteri autoritativi di natura pubblicistica.

Il recupero delle somme quantificate come penali, verrà operato dal Comune di Monchio con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti all'Appaltatore a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero e in subordine mediante escussione della garanzia, che successivamente l'Appaltatore provvederà ad integrare. Per le detrazioni l'Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, una volta accertate le inadempienze da cui sono scaturite.

L'importo complessivo delle penali irrogate ogni anno dal Comune di Monchio non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale dello stesso anno; qualora i ritardi nell'adempimento siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 19 in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di recidiva (ovvero dalla terza applicazione della stessa tipologia di penale nel corso dell'anno) le penalità verranno raddoppiate.

In via del tutto generale e salvo diversamente specificato oltre, per tutti i lavori oggetto d'appalto si applicheranno le seguenti penali:

- a) mancato rispetto del termine indicato in sede di offerta per l'esecuzione delle opere: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
- b) installazione di prodotti non conformi con le prescrizioni di capitolato: applicazione di una riduzione del relativo corrispettivo pari allo 10% dell'importo della fornitura per ogni non conformità riscontrata, oltre alla sostituzione/rifacimento del prodotto/lavoro con uno conforme;
- c) inadempimenti vari nella gestione dei registri (incompletezza o mancanza dei dati, mancati aggiornamenti, cattiva conservazione, ecc.): applicazione di una penale pari a **100,00** EURO (cento EURO) per ogni infrazione riscontrata;
- d) inosservanza agli ordini di servizio impartiti dal Comune di Monchio applicazione di una penale pari a **200,00** EURO (duecento EURO) per ogni

inadempimento riscontrato e da computare per ogni giorno di ritardo dalle disposizioni riportate nell'ordine di servizio;

#### **Articolo 16 - SUBAPPALTO**

Il Comune di Monchio autorizza il subappalto nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente per gli interventi manutentivi (Art. 105 D.Lgs 50/16).

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda subappaltare a terzi alcune attività, egli dovrà comunicarlo già in sede di offerta, indicando la parte di lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo. L'autorizzazione da parte del Comune di Monchio all'affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Monchio delle attività affidate a terzi e si impegna ad ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso alle loro strutture da parte del Responsabile di Procedimento.

L'autorizzazione è comunque condizionata all'inserimento nel contratto di subappalto della clausola prevista dal precedente articolo.

#### **Articolo 17 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Il Comune di Monchio si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso all'Appaltatore di 90 giorni decorsi i quali il Comune di Monchio prende in consegna il patrimonio affidato ed effettua lo stato di avanzamento dei lavori alla data di recesso. In tal caso la stazione appaltante sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore il pagamento delle prestazioni effettuate, purchè correttamente eseguite, secondo le condizioni contrattuali, le spese documentate che l'Appaltatore dovesse sostenere per la risoluzione del contratto in essere oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai cantieri del Comune di Monchio i materiali non accettati e dovrà mettere gli stessi a disposizione del Comune di Monchio nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio dalla stazione appaltante ed a spese dell'Appaltatore.



Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, Il Comune di Monchio potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, oltre all'imputazione della maggior spesa derivante dall'assegnazione dei lavori ad altro soggetto qualificato.

Rimane in ogni caso escluso per l'Appaltatore, in caso di recesso dal contratto da parte del Comune di Monchio o riduzione delle prestazioni il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

Rimangono fermi i poteri e le facoltà di natura pubblicistica di intervento unilaterale, anche in via definitiva, sul rapporto derivanti al Comune di Monchio in ragione del suo status pubblico.

#### **Articolo 18 – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI O DEL CONTRATTO**

1. Per le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del presente contratto trova applicazione l'art. 116 del D.Lgs.163/06 per il periodo di efficacia.
2. In caso di cessione del contratto da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà a risolvere unilateralmente il contratto.

#### **Articolo 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del Codice Civile, il ricorrere di una o più delle seguenti casistiche:

- a) sia intervenuto a carico dell'Appaltatore stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
- b) in caso di frode da parte dell'Appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Comune di Monchio o con terzi a danno del Comune di Monchio
- c) nel caso di accertata sospensione non giustificata dei lavori oggetto del presente appalto per un periodo continuativo superiore a due giorni ovvero per

un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a sette giorni all'interno di periodi pari a 90 giorni;

- d) in caso di grave negligenza dell'Appaltatore. Lo stesso sarà considerato gravemente negligente qualora nell'anno solare cumulasse penali per un importo pari o superiore al 5 % del valore annuo del presente appalto (valevole per ogni anno solare di validità);
- e) sia accertata grave inadempienza alle obbligazioni di contratto, accertate dal Responsabile del Comune di Monchio tali da compromettere il proseguo del rapporto contrattuale;
- f) sia accertata presenza nei luoghi di lavori di personale non regolarmente assunti.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune di Monchio potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto scritta da inviarsi all'Appaltatore. Il mancato esercizio della facoltà non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Comune di Monchio.

Avvenuta la risoluzione, la stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei lavori eseguiti.

Tale data potrà essere differita dal Comune di Monchio per un termine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare un nuovo o nuovi Assuntori e consentire l'affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune di Monchio di avvalersi della clausola risolutiva espressa; l'Appaltatore rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente capitolato fino a tale termine, assicurando la continuità dei lavori e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai nuovi Assuntori.

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna dei lavori nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Lavori eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Il Comune di Monchio si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze dell'Appaltatore; comunque il Comune di Monchio avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, il Comune di Monchio tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.

Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento.

Nell'ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla stessa assunte è facoltà del Comune di Monchio risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell'impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all'esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016

#### **Articolo 20 - DEROGHE**

Eventuali modifiche dell'oggetto del Contratto d'Appalto o deroghe alle disposizioni del Capitolato, delle Prescrizioni Tecniche e dell'Elenco Prezzi, devono risultare da appendici contrattuali sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore.

## **Articolo 21 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

In caso di divergenza tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione, sia al termine del contratto, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sulle opere o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto è affidato al Comune di Monchio. Il giudizio di questi viene comunicato all'Appaltatore per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo scritto da parte dell'Appaltatore nel termine di 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Si stabilisce comunque che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa le opere e le somministrazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Responsabile del Comune di Monchio.

Le domande e i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al Responsabile del Comune di Monchio ed essere iscritti nei documenti contabili (qualora esistenti), nei modi e nei termini stabiliti. In assenza di tale prassi domande o reclami dell'Appaltatore non saranno presi in considerazione.

Qualora le contestazioni riguardino fatti, il Responsabile del Comune di Monchio redige un processo verbale delle circostanze contestate, che dovrà essere firmato dallo stesso e dall'Appaltatore, o questi non presentandosi, da due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale viene notificata all'Appaltatore per eventuali osservazioni da presentarsi al Responsabile del Comune di Monchio nel termine di giorni sette di calendario. Nel caso che entro questo termine l'Appaltatore non presenti osservazioni, le risultanze del verbale si intendono da esso accettate.

Il verbale, firmato dall'Appaltatore, o ad esso notificato, nonché le eventuali osservazioni, saranno quindi inviate alla stazione appaltante, dopo di ciò si esegue la procedura già indicata.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Parma.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 22- ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE**

L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il Contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto ed in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

## **Articolo 23 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

Ai sensi delle disposizioni antimafia, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, così come si evince dalla dicitura "antimafia" contenuta dalla certificazione rilasciata in data .....al numero ..... dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ....., oppure ..... come si evince dalla comunicazione in via telematica pervenuta in data ..... al numero ..... e trasmessa dalla Prefettura di .....

## **Articolo 24 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'appaltatore.
2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti, per la gestione del lavoro, dal giorno di consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
4. L'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota agevolata del 10% prevista dalla legge, è a carico della stazione appaltante.

## **Articolo 25 – INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003**

1. L'Amministrazione informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per l'espletamento delle necessarie formalità inerenti l'esecuzione del presente contratto.

2. I dati personali della ditta saranno raccolti per le finalità istituzionali dell'Ente e trattati prevalentemente in forma cartacea, ma anche tramite strumenti informatici e telematici.

3. I soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati personali della ditta sono: ....., i Responsabili del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento amministrativo, gli Amministratori.

4. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monchio - Responsabile del trattamento per i dati è il Risposabile del Settore Tecnico dott. Sara Sandei.

5. Relativamente ai dati personali l'interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti e regolamentati dall'art.7 e ss D.lgs. 196/2003.

**Articolo 26 – TRACCIABILITA' DI FLUSSI FINANZIARI ATTINENTI L'OPERAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010 Il Concessionario con la sottoscrizione della presente Convenzione assume, per sé e per i propri eventuali subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla medesima legge.

**Articolo 27 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente atto, costituente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86; il corrispettivo è soggetto ad I.V.A..

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ENTE APPALTANTE

L'APPALTATORE